



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE

Approvato con atto di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 29 DEL 29/12/2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

**ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ALBO

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI ALL'ALBO

ART. 6 – DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 8 – REGISTRO

ART. 9 – PUBBLICITÀ

ART. 10 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Provincia di Ascoli Piceno degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia di Ascoli Piceno, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Servizio, Risorse Umane, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'Albo è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.)

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

3. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, sulla base di una documentata proposta

redatta dal competente Dirigente del Servizio a cui afferisce la controversia. I Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.

4. L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del Servizio Risorse Umane, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione la Provincia di Ascoli Piceno ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Albo provinciale degli avvocati.

7. L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Albo, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO

1. Nell'Albo di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi avverso la Provincia di Ascoli Piceno o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto Albo.

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Albo in cui chiede di essere inserito in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Ascoli Piceno o in conflitto con gli interessi della Provincia stessa per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) L'impegno a rendere gratuitamente all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Tale operazione è effettuata dal Dirigente competente con l'ausilio di una Commissione della quale faranno parte dipendenti, dallo stesso individuati. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotti, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI ALL'ALBO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con decreto del Provincia di Ascoli Piceno sulla base di una relazione, del Dirigente del Servizio a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.lgs. 50 del 2016, valutando i preventivi di spesa ricevuti.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Ascoli Piceno, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia di Ascoli Piceno per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Provincia.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Provincia di Ascoli Piceno.

6. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere

adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART.6 – DISCIPLINARE DI INCARICO

1.L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli scaglioni e parametri, di cui al D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e ss.mm.ii.

2.Su accordo delle parti si potrà determinare

a) che l'importo dell'onorario concordato sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

b) che per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

c) che qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.

d) che qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

e) che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dalla Provincia nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più alla Provincia. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dalla Provincia nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre la Provincia liquiderà solo la differenza tra gli importi.

3.Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti della Provincia. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal successivo art.7 non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata;

- gli obblighi del professionista incaricato sono:

a) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);

b) aggiornare l'Ente sulle attività svolte e sul rischio soccombenza per consentire di accantonare le risorse necessarie in caso di soccombenza

c) confermare o meno il preventivo di spesa alla fine di ogni anno;

d) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio;

e) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;

f) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per la Provincia, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stesso.

4. Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della Provincia, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Provincia, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Provincia con rimborso delle spese sostenute.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

E' disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti:

- che abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- che siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

ART. 8 - REGISTRO

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Risorse Umane.

ART. 9 - PUBBLICITÀ

1. L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori della Provincia di Ascoli Piceno ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione all'Albo ed al fine di assicurare la massima diffusione, la Provincia di Ascoli Piceno attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del dlgs. 50/2016, a cura del Dirigente del Servizio Risorse Umane, sulla base di una comunicazione del Servizio competente, sul sito istituzionale, – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
4. L'Albo dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.